

XVI legislatura

A.S. 2507:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Gennaio 2011
n. 95



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 1-bis (Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale)</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 (Consorzi operanti nel settore dei rifiuti).....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 (Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale).....</i>	<i>6</i>

PREMESSA

Il provvedimento, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, non risulta corredato della RT aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Si segnala che il 15 dicembre 2010 il Governo ha depositato presso la Camera dei deputati una nota di chiarimenti del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 1

(Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti)

Il comma 1 espunge dall'elenco delle discariche da realizzare nella regione Campania i siti di Terzigno-Cava Vitiello, di Serre-Valle della Masseria e di Andretta-Però Spaccone.

Il comma 2, come modificato dalla Camera dei deputati, prevede procedure ristrette e accelerate per la realizzazione in Campania di siti da destinare a discarica e di impianti di termovalorizzazione e di gassificazione dei rifiuti. A tal fine il Presidente della Regione nomina, per la durata massima di 12 mesi, commissari straordinari fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati o fra i professori universitari ordinari con adeguata competenza nel settore, i quali individuano il soggetto aggiudicatario in base all'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Il commissario straordinario provvede altresì alla individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica. I commissari straordinari, in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti procedono alla convocazione della conferenza dei servizi che rilascia il parere entro quindici giorni dalla convocazione. In caso di mancato rilascio del parere entro il termine o di parere negativo il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi. I commissari predetti svolgono le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 90 del 2008, avvalendosi degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. Sono ridotti alla metà i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta pertinenti all'individuazione delle aree succitate.

Il comma 3 prevede l'impiego dei rifiuti trattati negli STIR quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura di cave abbandonate o dimesse, di discariche chiuse ed esaurite ovvero quale materiale di copertura giornaliera delle discariche in esercizio. A tal fine ai citati rifiuti viene attribuita una apposita codificazione in considerazione dei trattamenti operati presso gli impianti STIR sui rifiuti medesimi.

Il comma 4 autorizza, presso gli impianti STIR, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.

Il comma 5 sostituisce il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge n. 195 del 2009 prevedendo il subentro della provincia di Napoli, tramite la propria società provinciale, nelle attività di gestione degli impianti STIR dei comuni di Giugliano e Tufino in luogo dell'azienda municipalizzata del comune di Napoli, ASIA Spa. La società provinciale conferisce e tratta presso i suddetti impianti i rifiuti prodotti sul territorio di propria competenza e si vede attribuita gli introiti delle relative tariffe. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 nell'aggiungere un periodo al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legge n. 195 del 2009 prevede la diffida del Prefetto nei confronti del comune che non rispetti l'obiettivo minimo di raccolta differenziata assegnandogli contestualmente un termine perentorio di tre mesi entro i quali mettersi in regola. Se tale termine decorre inutilmente il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad *acta*.

Il comma 7, qualora si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, prevede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di raggiungere un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.

La RT relativamente al comma 1 aggiunge che sulle aree non più sedi di discariche gli impianti non sono mai stati realizzati e quindi la norma non comporta effetti finanziari negativi.

Con riferimento al comma 2 la RT ribadisce che l'utilizzo delle amministrazioni regionali e provinciali da parte dei commissari straordinari avverrà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche per quanto riguarda il comma 5 la RT conferma che il subentro della provincia, tramite la propria società provinciale, all'ASIA Spa nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino avverrà con copertura di tutti gli oneri a carico delle tariffe e pertanto dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi.

Analogamente anche per il comma 7 la RT afferma che l'eventuale trasporto in un'altra regione dei rifiuti che nella regione Campania non possano trovare collocazione, in caso di situazione di criticità, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendo i soggetti interessati provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, relativamente al comma 2, si segnala che il dipartimento della RGS, con nota del 15 dicembre 2010 depositata alla Camera dei deputati, ha affermato che ai commissari non spetterebbero compensi, salvo diversa determinazione degli enti locali interessati nel limite delle loro risorse di bilancio disponibili, allo scopo finalizzate.

Andrebbe invece assicurato che, stante la riduzione dei tempi della procedure di individuazione dei siti da destinare a discarica e per gli impianti di termovalorizzazione e di gassificazione, tale accelerazione sia compatibile con la disponibilità e i tempi di erogazione delle risorse destinate allo scopo.

In relazione al comma 3, oltre ad assicurare la compatibilità alla normativa europea dell'attribuzione di nuovi codici ai rifiuti trattati negli STIR, andrebbe chiarito se non possano profilarsi eventuali oneri aggiuntivi per effetto dell'utilizzo di tali rifiuti quale copertura ambientale di cave o discariche in sostituzione di eventuali impieghi produttivi di profitti come l'utilizzo dei medesimi per la produzione di combustibile o di energia.

In riferimento al comma 4, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa gli oneri connessi alla realizzazione degli impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti e le relative forme di copertura finanziaria¹.

Relativamente al comma 5, pur in presenza della clausola di invarianza finanziaria, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli oneri connessi al passaggio della gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino dall'ASIA Spa alla società provinciale della provincia di Napoli. In particolare, andrebbero evidenziate le modalità e i tempi con cui tale passaggio verrà effettuato, la titolarità di eventuali posizioni debitorie e creditorie, la disponibilità presso l'ente subentrante delle necessarie dotazioni organiche e strumentali per poter svolgere le nuove attività acquisite, l'assenza di oneri aggiuntivi in capo alla società sostituita per il venir meno delle attività trasferite con particolare riferimento al personale precedentemente impiegato nelle attività medesime.

In relazione al comma 7 si osserva che il trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale dovrebbe comportare oneri maggiori rispetto ad un eventuale trattamento degli stessi nell'ambito regionale. Sul punto, evidenziando che le risorse disponibili a legislazione vigente non dovrebbero contenere anche una eventuale quota per lo smaltimento dei rifiuti oltre il

¹ Sul punto si segnala che l'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 90 del 2008 ha stanziato 10.900.000 euro per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere necessarie per la conversione degli impianti di selezione e trattamento in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferta dei rifiuti urbani, nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q).

territorio della regione Campania, andrebbe ulteriormente chiarito con quali risorse si farà fronte a tali presumibili maggiori oneri².

Articolo 1-bis

(Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale)

La norma introdotta dalla Camera dei deputati proroga al 31 dicembre 2011 la fase transitoria in cui per le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e smaltimento o recupero della raccolta differenziata continua la gestione in capo ai comuni.

Inoltre viene prorogato al 31 dicembre 2011 il regime transitorio, introdotto dall'articolo 11 del decreto legge n. 195 del 2009, sulle modalità di calcolo e riscossione della Tarsu e della TIA nella regione Campania.

La RT non considera la norma.

La nota depositata dal dipartimento della RGS il 15 dicembre 2010 alla Camera dei deputati ritiene che la proroga delle attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti in capo ai comuni, trattandosi di attività già svolte, i cui costi sono integralmente coperti dalla tariffa, non comporti implicazioni finanziarie negative. Con riferimento al rinvio della previsione relativa allo svolgimento delle attività di riscossione ed accertamento della TARSU e della TIA da parte dei soggetti affidatari fino alla scadenza dei contratti, la medesima nota afferma che il rinvio sia in linea con il differimento del nuovo sistema di gestione affidato alle province, che saranno competenti anche per tali attività, come previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge n. 195 del 2009.

Al riguardo, nulla da osservare relativamente alla proroga del regime transitorio nel presupposto che le modalità di calcolo e riscossione della Tarsu e della TIA siano idonee a garantire l'integrale copertura dei costi connessi alla gestione dei rifiuti.

² Il dipartimento della RGS con nota del 15 dicembre 2010 ha affermato che la ripartizione degli oneri dello smaltimento dei rifiuti sarà concordata nell'ambito dell'accordo interregionale, salva la necessità di rispettare l'invarianza finanziaria che impone alle regioni di effettuare l'operazione nell'ambito delle risorse già disponibili allo scopo nei rispettivi bilanci.

Articolo 2

(ConSORZI OPERANTI NEL SETTORE DEI RIFIUTI)

Il comma 1, sostituito dalla Camera dei deputati, dispone la proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge n. 195 del 2009 concernente l'applicazione degli ammortizzatori sociali al personale dei consorzi risultato in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche.

Il comma 2, sostituito dalla Camera dei deputati, nell'aggiungere un periodo al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legge n. 90 del 2008 stabilisce che, a decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta sono esercitate separatamente, su base provinciale, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT relativamente al comma 1 afferma che la norma riguarda circa 700 unità, con conseguente onere pari a complessivi 30.000.000 di euro. La copertura finanziaria tramite il Fondo sociale per l'occupazione e formazione ha la capienza sufficiente secondo le assicurazioni del Ministero del lavoro e il suo utilizzo non reca pregiudizio per gli interventi già programmati a carico del Fondo stesso.

Con riferimento al comma 2 la RT conferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disciplina organizzativa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, anche alla luce del nulla osta da parte del dipartimento della RGS contenuto nella nota del 15 dicembre 2010, andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo del comma 1 quanto riportato nella RT circa l'entità dell'onere derivante dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Relativamente al comma 2, al fine di dimostrare l'invarianza finanziaria recata dalla norma, andrebbero fornite ulteriori informazioni atte a dimostrare che la gestione separata su base provinciale delle funzioni del consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta non dia luogo ad oneri aggiuntivi in capo agli enti chiamati a svolgere tali funzioni e, in particolare, non comporti una duplicazione delle funzioni medesime con conseguente duplicazione di personale e oneri per opere fisse.

Articolo 3

(Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale)

Il comma 1 autorizza la regione Campania a disporre di risorse finanziarie nel limite di 150 mln di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, per consentire la complessiva gestione del ciclo regionale dei rifiuti, anche attraverso le misure di esercizio del potere sostitutivo.

Il comma 2 nel sostituire il comma 12 dell'articolo 11 del decreto legge n. 90 del 2008, prevede che per gli interventi di compensazione ambientale e di bonifica, di cui all'accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede entro il limite massimo di 282 mln di euro a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate. Tale importo, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 mln di euro è reperita a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 2009 che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 mln di euro, è reperita a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.

La RT oltre a descrivere la norma afferma che per effetto della sopravvenuta riprogrammazione delle risorse del FAS per il periodo 2007-2013, è stato necessario riformulare la copertura finanziaria specificando che le risorse del FAS da utilizzare per dare attuazione all'accordo di programma sottoscritto l'8 aprile 2009 sono quelle destinate al programma attuativo regionale della Campania, di cui alla delibera CIPE n. 1 del 2009 - articolo 1, punto 1.2 - che verranno conseguentemente ridotte e immediatamente trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare³ e alla regione Campania, per quanto di rispettiva competenza.

Al riguardo, il dipartimento della RGS, nella nota del 15 dicembre 2010 depositata alla Camera dei deputati, ha chiarito che la disposizione relativamente all'utilizzo delle risorse di competenza della Regione (150 mln di cui al comma 1 e 141 mln di cui al comma 2) non ha effetti sull'indebitamento e sul fabbisogno per effetto dei vincoli del patto di stabilità interno, mentre le spese di competenza del Ministero dell'ambiente (141 mln di cui al comma 2) sono state considerate nell'ambito della spendibilità generale del FAS in quanto già previste dall'articolo 11, comma 12, del decreto legge n. 90 del 2008.

³ Il citato Ministero, per effetto dell'articolo 11, comma 12, del decreto legge n. 90 del 2008, al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale e bonifica, promuove la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati, con oneri nel limite massimo di 47 mln di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sul FAS, programmazione 2007-2013.

Sul punto, al fine di verificare una eventuale accelerazione della spesa e, conseguentemente, l'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbe valutata l'opportunità di indicare in norma gli esercizi finanziari in cui si manifesteranno gli oneri recati dalla norma.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>